



REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Assessore agli enti locali
Assessor für örtliche Körperschaften
Assesëur per i enc locai

Preg.mi Signori
Cons. ALEX MARINI
Cons. DIEGO NICOLINI
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

e, p.c. Preg.mo Signor
dott. JOSEFF NOGGLER
Presidente del Consiglio regionale

Preg.mo Signor
dott. MAURIZIO FUGATTI
Presidente della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 81/XVI - Commissione provinciale valutazione quesiti referendari (articolo 3, c. 1, lett. a l.r. 16 dicembre 2019, n. 8).

Con riferimento all'interrogazione n. 81/XVI relativa alla mancata istituzione della "Commissione di valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento" (articolo 16-*bis* introdotto nel Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige dall'articolo 3, comma 1, lettera a della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8 "*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020*"), si precisa quanto segue.

Il comma 2 del citato articolo 16-*bis* del CEL prevede che i componenti della commissione siano nominati dal Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento, previa intesa tra lo stesso CAL, il Rettore dell'Università degli studi di Trento e i Presidenti degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto.

I componenti della commissione sono individuati mediante sorteggio - a cura del segretario generale del CAL - di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal Rettore dell'Università degli studi di Trento e dai Presidenti degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto.

La disciplina regionale non prevede un termine per la nomina della Commissione da parte del CAL e il comma 6 dello stesso articolo 16-*bis* del CEL dispone che fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari sia valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

La mancata istituzione della Commissione non preclude dunque le iniziative referendarie a livello comunale.

Tuttavia l'interrogazione n. 81/XVI lamenta la mancata attuazione di una disciplina di legge indubbiamente ispirata a finalità di maggiore garanzia per i proponenti di iniziative referendarie, nonostante il lasso di tempo intercorso dall'approvazione della legge regionale n. 8/2019 (pubblicata sul Numero straordinario N. 3 al B.U. n. 50/Sez. gen. del 17 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2019) e chiede conto delle ragioni per le quali il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento non stia ottemperando alle disposizioni dell'articolo 16-*bis* del CEL.

Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Provincia di Trento, cui sono stati richiesti chiarimenti, ha comunicato con nota di data 23 luglio 2021 di aver avviato la procedura volta alla costituzione delle commissioni per i procedimenti referendari prevista dall'articolo 16-*bis* della LR n. 2/2018 e s.m., invitando i soggetti contemplati al comma 2 del già citato articolo 16-*bis* a proporre quanto prima le terne di nomi di rispettiva competenza.

Con i migliori saluti.

- Lorenzo Ossanna -

